



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 208/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TVR TELEITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 10/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 16 luglio 2015 è stato notificato, dal CORECOM Toscana, l’atto di contestazione n. CONT 10/2015 datato 16 luglio 2015, alla società TVR TELEITALIA S.r.l., con sede legale in via del Biancospino 29/B, 50013 Campo Bisenzio – Firenze, fornitore del

servizio di media audiovisivo locale *Tvr Teleitalia*, per la violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione (25% + 2%), da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa, il giorno 21 marzo 2015, nella fascia oraria 23:00-24:00, come di seguito dettagliato:

Data	Ora inizio	Ora fine	Durata lorda	Numero spot	Detrazione	Durata	Affolla-mento
21/03/2015	23:00:03	23:00:08	5	1	0,4	4,6	0,12
21/03/2015	23:01:10	23:04:05	175	5	2	173	4,80
21/03/2015	23:06:46	23:06:53	7	1	0,4	6,6	0,18
21/03/2015	23:09:38	23:09:44	6	1	0,4	5,6	0,15
21/03/2015	23:13:16	23:16:20	184	9	3,6	180,4	5,01
21/03/2015	23:16:42	23:17:58	76	3	1,2	74,8	2,07
21/03/2015	23:18:52	23:19:15	23	3	1,2	21,8	0,60
21/03/2015	23:20:05	23:23:01	176	5	2	174	4,83
21/03/2015	23:35:36	23:39:28	232	10	4	228	6,33
21/03/2015	23:56:43	23:59:27	164	5	2	162	4,5
			1048	43	17,2	1030,8	28,6

nell'ambito dei controlli effettuati sull'intera settimana di programmazione dal 20 al 26 marzo 2015.

1. Deduzioni della società

La società TVR TELEITALIA S.r.l., a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie giustificative nelle quali ha dichiarato che lo sfioramento pubblicitario, avvenuto alla fine della giornata televisiva nella fascia oraria 23:00-24:00, è stato causato dallo slittamento della messa in onda della pubblicità. L'emittente *Tvr Teleitalia* trasmette in alcune fasce orarie, con accordo di *sindacation*, la programmazione

dell'emittente 7 Gold. Il giorno 21 marzo 2015 quest'ultima ha trasmesso, in ritardo rispetto all'orario programmato, il *break* pubblicitario della fascia oraria precedente (ore 22:00-23:00) che è andato a sommarsi con l'ulteriore pubblicità trasmessa da *Tvr Teleitalia*, con il risultato del raggiungimento di un affollamento orario pari al 28,6%, valore superiore al 27% consentito.

2. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto, per le violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrato in atti quanto contestato dal CORECOM Toscana.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. c*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, come proposto dal CORECOM Toscana, la sanzione per la violazione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'episodio di violazione isolato, relativamente al superamento dei limiti pubblicitari, nell'ambito dell'intera settimana sottoposta a monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha prontamente individuato la causa che ha condotto al verificarsi della violazione, anche se non ha dichiarato come intenda operare per evitare il ripetersi di ulteriori episodi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato in attivo realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2014, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TVR TELEITALIA S.r.l., con sede legale in via del Biancospino 29B, 50013 Campi Bisenzio - Firenze, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Tvr Teleitalia*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 208/15/CSP* ovvero, in

208/15/CSP

alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 208/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci